

REGOLAMENTO (CEE) N. 2942/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1984

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2693/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3660/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2693/83 e (CEE) n. 2694/83 nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3660/83 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da

tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1984;

considerando che le domande presentate all'inizio di ottobre 1984 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili; che quindi tali domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione, presentata per il mese di ottobre 1984 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3660/83, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni di novembre 1984 possono essere presentate, in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 9 454 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1983, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 38.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 59.